



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.rausa.it

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 03.01.2012.

ORDINANZA SINDACALE N. 252 DEL 25-2-2013

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 03.01.2012 con la quale in attuazione del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 e del D.L. 201/2011, convertito in legge 4 luglio 2006, n. 223 si è dato atto che con effetto dal 1 gennaio 2012 sono abrogati i seguenti obblighi:

- a. Il rispetto degli orari di apertura e chiusura;
- b. L'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c. L'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale;

Verificato, che con la citata ordinanza si è specificato, tra l'altro, che gli obblighi di cui sopra devono intendersi riferiti alle attività di:

- a. Commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita);
- b. Somministrazione di alimenti e bevande;
- c. Vendita di quotidiani e periodici;
- d. Distribuzione di carburante;

Dato atto che l'inserimento degli impianti di distribuzione di carburanti fra i servizi liberalizzati era sembrato giustificato dall'art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 come modificato dal comma 20 dell'art. 83 bis del DL. 25 giugno 2008, n. 12 ai sensi del quale l'orario di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo nei limiti prescritti dallo stesso articolo sette del citato decreto legislativo, previa comunicazione al Comune.

Dato atto che il decreto 1 ottobre 2012, (pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012) ha confermato l'obbligo di rispetto delle disposizioni di cui al D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011, (pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27 gennaio 2012) nel territorio regionale nonché delle disposizioni di cui l'art. 7 del D.Lgs 11 febbraio 1998, 32, come modificato dal comma 20, dell'art. 83 bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112.

Dato atto che dal combinato disposto dei citati decreti si evince che nella Regione Sicilia fermo restando gli orari di apertura di cui al D.P. n.597 del 25 dicembre 2011

ciascun gestore può aumentare l'orario massimo di servizio fino al 50% dell'orario minimo stabilito nel citato D.A. N. 597/2012 fermo restando le competenze della Camera di Commercio di assicurare mediante la predisposizione di appositi turni la regolarità e la continuità del servizio durante le ore notturne, nelle giornate domenicali, nei giorni festivi e nei giorni di chiusura infrasettimanali del lunedì e del sabato.

Ritenuto, per quanto sopra esposto di dover parzialmente modificare l'ordinanza sindacale n.1 del 3.01.2012

ORDINA

1. A parziale modifica della Ordinanza Sindacale n. 1 del 3 gennaio 2012 che i gestori di carburante nel disciplinare gli orari di servizio dovranno osservare le disposizioni di cui al D.A. n. 597 del 15 dicembre 2011 e di cui all'art. 7 del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32 come modificato dal comma 20 dell'art. 83 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
2. E' fatto obbligo ai gestori di carburante di esporre presso ciascun distributore, in maniera visibile le informazioni di cui all'art. 9 del D.A. 597 del 15 dicembre 2011.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Margherita Rizza)

